

PASSAGGIO AD ALTRO INDIRIZZO DI STUDI E/O RIENTRO NEL SISTEMA SCOLASTICO SINTESI NORMATIVA PER LE FAMIGLIE E PER I CANDIDATI CHE NE FANNO DOMANDA

Riferimenti normativi:

D.Lgs. 297/94, art. 192, 193;
D.P.R. 323/99 (Disposizioni per Esami Integrativi);
O.M. 90/01, art. 21, 23, 24;
D.Lgs. 62/2017.

1. DURANTE IL PRIMO O IL SECONDO ANNO SCOLASTICO

Al fine di agevolare il passaggio degli studenti da un indirizzo all'altro, vengono progettati e realizzati - nel corso del primo e/o del secondo anno della scuola secondaria di II grado - interventi didattici integrativi che si concludono con una certificazione attestante l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al passaggio che sostituisce *in toto* l'esame o il colloquio integrativo. Gli interventi didattici integrativi sono progettati con il concorso dei docenti dell'indirizzo a cui lo studente intende passare e si svolgono, di norma, nel corso di studi frequentato. In particolare sono progettati moduli di raccordo sulle discipline non previste dal piano di studi di provenienza, al fine di consentire un efficace inserimento nel percorso formativo di destinazione. Il consiglio di classe individua:

- a) le discipline da seguire, presenti anche nell'istituto di provenienza, sulle quali sarà espressa una valutazione in sede di scrutinio finale dalla scuola che prende in carico lo studente;
- b) le discipline che non saranno oggetto di valutazione nello scrutinio finale perché proprie dell'indirizzo che si intende abbandonare;
- c) le discipline da seguire e presenti soltanto nell'indirizzo di destinazione; le discipline in questione sono oggetto di valutazione in sede di scrutinio finale o nella scuola di destinazione o – mediante la presenza dei docenti titolari dell'insegnamento – in uno scrutinio finale ad hoc nella scuola di provenienza.

2. AL TERMINE DEL PRIMO ANNO SCOLASTICO PER LA CLASSE SECONDA

Lo studente che, a conclusione del primo anno della scuola secondaria di II grado, sia stato promosso e che richieda il passaggio ad altro indirizzo di studi è iscritto alla classe successiva previo un **colloquio** presso la scuola ricevente, diretto ad accertare gli eventuali debiti formativi da colmarsi mediante specifici interventi realizzabili all'inizio dell'anno scolastico successivo. Il colloquio sostituisce le prove integrative.

3. PER LE CLASSI SUCCESSIVE ALLA SECONDA

- a) **ESAMI DI IDONEITA'** - *Per studenti, privatisti e non, che desiderino passare ad una classe per la quale non hanno titolo di ammissione.*
 - L'ammissione agli esami di idoneità è subordinata all'avvenuto conseguimento, da parte dei candidati privatisti, della licenza della scuola media tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale degli studi.
 - Ai fini della partecipazione agli esami di idoneità sono equiparati ai suddetti candidati privatisti, coloro che, prima del 15 marzo, cessino dal frequentare l'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta.
 - Le domande di ammissione agli esami di idoneità debbono essere presentate, su format fornito dall'istituto, al dirigente scolastico entro il 30 giugno di ogni anno. La sessione degli esami di idoneità ha inizio nel giorno stabilito dal dirigente scolastico prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

- I candidati esterni, in possesso di licenza di scuola media, sostengono le prove d'esame sui nodi fondanti delle discipline studiate nelle classi precedenti quella alla quale aspirano.
- I candidati in possesso di promozione ad una classe precedente la quinta sostengono le prove di esame sui nodi fondanti delle discipline studiate nelle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie o parti di materie non comprese nel piano di studi della scuola di provenienza.
- Il dirigente scolastico nomina una commissione che, entro il 10 luglio, provvede all'esame della documentazione presentata dai candidati emettendo un giudizio di congruità o non congruità tra la domanda presentata dal candidato e la documentazione prodotta. La congruità tra la domanda presentata e il percorso formativo del candidato è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami. La commissione stabilisce quali prove scritte occorra superare, mentre per le altre discipline fissa una prova orale. Il dirigente fissa, in base a queste considerazioni debitamente verbalizzate, il calendario delle prove.
- Supera gli esami di idoneità chi abbia conseguito in ciascuna delle prove scritte ed in quella orale voto non inferiore ai sei decimi. Segue regolare scrutinio e verbalizzazione dell'esito da parte della commissione.

b) **ESAMI INTEGRATIVI** – *Per coloro che, già in possesso dell'idoneità alla classe cui aspirano (per promozione o per esame di idoneità), intendano cambiare indirizzo di studi.*

- Gli esami integrativi si svolgono, in un'unica sessione speciale – distinta da quella dedicata agli esami di idoneità - che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni, su materie o parti di materie non comprese nel piano di studi dell'indirizzo di provenienza.
- Gli alunni che non hanno conseguito la promozione o l'idoneità alle classi suindicate possono sostenere in scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo; analogamente i candidati esterni che non hanno conseguito l'idoneità possono sostenere gli esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella cui dà accesso il titolo di studio posseduto.
- Le domande per gli esami integrativi sono da presentarsi, su format fornito dall'istituto, al dirigente scolastico sempre entro e non oltre il 30 di giugno.
- Il dirigente scolastico nomina una commissione che emetta giudizio di congruità, definisca gli obiettivi di apprendimento e i nodi fondanti delle discipline da integrare e fissi, entro il 10 luglio, una proposta di calendario delle prove che saranno poi programmate dal dirigente scolastico.
- Al termine delle stesse la commissione esamina i risultati, verbalizza gli esiti e verifica l'avvenuta integrazione del candidato.

4. **ISTRUZIONE PARENTALE**

Nella scuola secondaria di secondo grado l'istruzione parentale non è prevista se non come supporto, indipendente dall'istituto, che prepara uno studente o una studentessa al rientro nel sistema scolastico mediante gli esami di idoneità oppure che accompagna uno studente o una studentessa all'adempimento dell'obbligo formativo, sempre in vista del superamento degli esami di idoneità. *Una volta che uno studente o una studentessa ha superato l'esame di idoneità non può più rientrare in regime di istruzione parentale.*